Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n. 581

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27.10.1999, 223 attori convenivano davanti al tribunale di Roma il Ministero della SanitÃ, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c., per non avere evitato che agli attori o ai loro danti causa, che necessitavano per patologie congenite di continue trasfusioni, venissero somministrati prodotti emoderivati senza i necessari controlli, per cui questi contraevano varie affezioni, quali HIV, HBV ed HCV, alle quali a distanza di alcuni anni in alcuni casi seguiva la morte.

Intervenivano in giudizio anche altri soggetti che assumevano anchâ??essi di aver contratto il contagio e di avere diritto al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda di condanna generica al risarcimento del danno.

Lâ??appello proposto dal Ministero veniva rigettato dalla corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 12.1.2004.

Riteneva la corte territoriale che lâ??eccezione di prescrizione era infondata, in quanto a norma dellâ??art. 2935 c.c., il diritto può essere esercitato solo allorchÃ" il titolare abbia raggiunto la piena cognizione dellâ??esistenza e del fondamento del medesimo, ed individuando il *dies a quo* nel momento del rilascio delle certificazioni relative allâ??indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, da parte delle Commissioni medico ospedaliere. Riteneva la corte di merito che il termine di prescrizione era decennale, trattandosi di fattispecie di reati di epidemia colposa, lesioni colpose plurime e di omicidio colposo. Nel merito riteneva la corte che, trattandosi di accertamento del solo *an debeatur* non era necessario valutare la prescrizione in relazione alle singole posizioni, attenendo tale valutazione al successivo giudizio di liquidazione dei danni, mentre risultava accertata la riconducibilità degli eventi dannosi alla responsabilità dellâ??amministrazione per essere gli stessi stati causati da emotrasfusione o assunzione di emoderivati con sangue infetto, come riconosciuto dallo stesso Ministero che aveva erogato lâ??indennità di cui alla L. n. 210 del 1992.

Riteneva poi il giudice di appello che lâ??Amministrazione era in possesso delle fin dagli anni â??70 di elementi di studio e di ricerca tali da consentire di individuare almeno il virus dellâ??epatite B e quindi da rendere obbligatoria lâ??adozione di misure di prevenzione.

La corte riconosceva, inoltre, agli attori anche il diritto al risarcimento del danno morale.

Nelle more interveniva una transazione tra il Ministero e gran parte degli attori.

Il Ministero della salute impugnava la sentenza della corte di appello nei confronti dei soggetti con cui non aveva transatto la lite e cioÃ": A.C., + ALTRI OMESSI I predetti intimati, ad eccezione degli ultimi tre, resistevano con controricorso; essi hanno presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.1. La causa Ã" stata rimessa alle Sezioni Unite, presentando questioni di massima di particolare importanza relative: al nesso causale in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva; al *dies a quo* della prescrizione per il risarcimento dei danni lungolatenti; alla responsabilità del Ministero della Salute per danni â??*da sangue infetto*â??.
- 1.2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di A.C., per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti come risulta dalla documentazione prodotta da questâ??ultima, tra lei ed il Ministero della Salute Ã" intervenuta una transazione, la quale, comportando la cessazione della materia del contendere, fa venire meno lâ??interesse del ricorrente alla decisione del ricorso nei confronti dellâ?? A..

1.3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2934, 2935, 2943, 2946, 2947 c.c., art. 112 c.p.c., nonchÃ" omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, a norma dellâ??art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il ricorrente assume che erratamente, ai fini della prescrizione, nel corso del giudizio di merito non sono state vagliate autonomamente le varie posizioni degli attori, risalenti a diversi momenti, giustificando $ci\tilde{A}^2$ con il rilievo che nella fattispecie si trattava di domanda di condanna generica al risarcimento del danno.

Assume poi che i fatti nella maggior parte dei casi si collocavano tra il 1978 ed il 1988 e che quindi al momento della proposizione della domanda erano maturate sia la prescrizione decennale che quella quinquennale, le quali andavano valutate con riferimento al verificarsi del danno.

Secondo il ricorrente in ogni caso il termine di prescrizione Ã" quinquennale e non decennale, sia perchÃ" il convenuto nel giudizio risarcitorio non coincide con lâ??autore dellâ??illecito penale, sia perchÃ" manca lâ??esistenza dellâ??elemento soggettivo del reato, sia perchÃ" nella fattispecie sussistevano cause di giustificazione, quali la scriminante dellâ??attività medicochirurgica e quella del consenso dellâ??avente diritto.

2.1. Il motivo Ã" solo in parte fondato.

Esso Ã" fondato nella parte in cui censura lâ??impugnata sentenza, allorchÃ" questa ritiene che la posizione dei singoli attori, ai fini dellâ??eccepita prescrizione, non fosse rilevante nella fattispecie, trattandosi di accertamento del solo *an debeatur*, mentre solo nel successivo giudizio di quantificazione del danno tale singole posizioni andavano vagliate ai fini della prescrizione.

Infatti non rileva che, nella specie, fosse stata chiesta una condanna in forma generica, dal momento che anche questo tipo di statuizione conforma autoritativamente i contenuti sostanziali del rapporto obbligatorio, imponendo allâ??obbligato di eseguire una prestazione e rende il vincitore titolare di *actio iudicati* (cfr. Cass. n. 18825 del 2002; n. 3727 del 2000), cosicchÃ" la parte convenuta ha lâ??onere di eccepire tempestivamente la prescrizione, essendole precluso di farlo nel giudizio sul *quantum* (cfr. Cass. n. 3243 del 1985; n. 5211 del 1980).

Pertanto anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha lâ??onere di sollevare la relativa eccezione in tale giudizio nei termini di legge a pena di decadenza (cfr. Cass., 23/04/2004, n. 7734; Cass. 27/05/2005, n. 11318). Ciò comporta che il giudice di primo grado ha lâ??obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui lâ??eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte allâ??accertamento dellâ??esistenza del diritto azionato (Cass. 04/04/1992, n. 4151; Cass. 1/08/1987, n. 6651).

Solo così impostata e risolta la questione si intende il consequenziale principio secondo cui la sentenza di condanna generica passata in giudicato determina lâ??assoggettamento dellâ??azione diretta alla liquidazione al termine prescrizionale di cui allâ??art. 2953 c.c., nonchÃ" la produzione degli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di coloro che hanno esercitato le azioni concluse con la condanna generica (Cass. 15/09/1995, n. 9771; Cass. 13/12/2002, n. 17825; Cass. 04/04/2001, 4966).

2.2. Fondata \tilde{A} " anche la censura secondo cui nella fattispecie non \tilde{A} " ipotizzabile un reato di epidemia colposa o lesioni colpose plurime.

Per poter usufruire di un termine più lungo di prescrizione rispetto a quello quinquennale di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 1, sarebbe necessario ritenere ipotizzabili i reati di lesioni colpose plurime o di epidemia colposa, o omicidio colposo, per i quali i termini prescrizionali erano di dieci anni.

Sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 3, Ã" quella prevista alla data del fatto, mentre i principi di cui allâ??art. 2 c.p., attengono solo agli aspetti penali, per effetto di successioni di leggi penali nel tempo. Nella fattispecie Ã" da escludere il reato di epidemia colposa (artt. 438, 452 c.p.), in quanto questâ??ultima fattispecie, presupponente la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dellâ??eventuale patologia in un dato territorio e su

un numero indeterminabile di soggetti, non appare conciliarsi con lâ??addebito di responsabilitĂ a carico del Ministero, prospettato in termini di omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati: in ogni caso, la posizione del Ministero Ã" quella di un soggetto non a diretto contatto con la fonte del rischio. A ciò si aggiunga che elementi connotanti il reato di epidemia sono: a) la sua diffusività incontrollabile allâ??interno di un numero rilevante di soggetti, mentre nel caso dellâ??HCV e dellâ??HBV non si Ã" al cospetto di malattie a sviluppo rapido ed autonomo verso un numero indeterminato di soggetti; b) lâ??assenza di un fattore umano imputabile per il trasferimento da soggetto a soggetto, mentre nella fattispecie Ã" necessaria lâ??attività di emotrasfusione con sangue infetto; c) il carattere contagioso e diffuso del morbo, la durata cronologicamente limitata del fenomeno (poichÃ" altrimenti si verserebbe in endemia).

Va esclusa anche la configurabilità del reato di lesioni colpose plurime, stante lâ??impossibilità di individuare in capo al Ministero una condotta omissiva unica dalla quale scaturirebbero le lesioni sofferte dai vari danneggiati, tanto più se si tiene conto che le singole attività di omissioni di controllo e vigilanza fanno capo a diversi soggetti (persone fisiche) succedutisi nel tempo con diversi e successivi atti di autorizzazione alla commercializzazione ed al consumo di partite di sangue.

2.3. Rimane, quindi, solo la configurabilità dei reati di lesioni colpose, anche gravissime, o del reato di omicidio colposo non potendosi negare che il comportamento colposamente omissivo da parte degli organi del Ministero preposti alla farmacosorveglianza sia stata una causa, quanto meno concorrente, nella produzione dellâ??evento dannoso.

SennonchÃ" va osservato che la prescrizione decennale nellâ??ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera solo in favore di quegli attori (congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (*iure proprio*) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile allâ??emotrasfusione (o allâ??assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non per tutti gli altri attori che abbiano agito nello stesso giudizio solo per richiedere il risarcimento del danno conseguente a lesioni colpose.

- 2.4. Quando, invece, ricorra solo questâ??ultima ipotesi (lesioni colpose) va osservato che anche la prescrizione del reato di lesioni colpose matura in cinque anni.
- 2.5. Infondata Ã" la censura secondo cui non sarebbe possibile nella fattispecie unâ??equiparazione del termine prescrizionale civile a quello penale (nei termini di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 3) non essendo il Ministero lâ??autore dellâ??illecito penale.

Infatti in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dellâ??art. 2947 c.c., comma 3, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo allâ??azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche allâ??azione civile diretta

contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilit\tilde{A} indiretta (Cass. 09/10/2001, n. 12357; Cass. 6/02/1989, n. 729).

2.6. Infondata Ã" anche la censura secondo cui la corte territoriale non avrebbe valutato lâ??esistenza dellâ??elemento psicologico, pur necessario ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di omicidio colposo (per le sole fattispecie in cui ricorra) o lesioni colpose.

Eâ?? vero che nel caso in cui lâ??illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, lâ??eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche allâ??azione di risarcimento dei danni, a condizione che il giudice civile accerti â??incidenter tantumâ?• la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass. 28/07/2000, n. 9928; Cass. 10/06/1999, n. 5701).

SennonchÃ" nella fattispecie la sentenza impugnata (pag. 16) riscontra lâ??elemento colposo dellâ??Amministrazione (e, quindi, dei suoi funzionari) nel non adottare gli accorgimenti utili a scongiurare il contagio di tali note patologie effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito.

2.7. Inammissibile \tilde{A} " la censura secondo cui lâ??Amministrazione avrebbe agito in presenza delle scriminanti dellâ??attivit \tilde{A} medico-chirurgica e del consenso dellâ??avente diritto e che di tanto avrebbe dovuto tener conto il giudice di appello.

A parte ogni altra considerazione, va rilevato che il ricorrente non ha indicato se e quando tale questione sia stata posta allâ??esame del Giudice di merito, non risultando sul punto alcunchÃ" nella sentenza impugnata.

Qualora una determinata questione giuridica â?? che implichi un accertamento di fatto â?? non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimitÃ, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitÃ, per novità della censura, ha lâ??onere non solo di allegare lâ??avvenuta deduzione della questione dinanzi al Giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare â??ex actisâ?• la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 21/02/2006, n. 3664; Cass. 22/05/2006, n. 11922; Cass. 19/05/2006, n. 11874; Cass. 11/01/2006, n. 230).

3.1. Il punto di maggior rilievo \tilde{A} " lâ??individuazione del *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale \tilde{A} " quello relativo a malattia da contagio.

Come \tilde{A} " noto, in base allâ??art. 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu \tilde{A}^2 essere fatto valere. Lâ??art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il â??fatto si \tilde{A} " verificatoâ??.

Nellâ??evoluzione giurisprudenziale questa Corte (Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha affrontato il significato da attribuirsi allâ??espressione â??verificarsi del dannoâ??, specificando che il danno si manifesta allâ??esterno quando diviene â??oggettivamente percepibile e riconoscibileâ?• anche in relazione alla sua rilevanza giuridica.

La Corte, successivamente, ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dellâ??art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno allâ??altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta allâ??esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando lâ??ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poichÃ" la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non Ã" idonea in sÃ" a concretizzare il â??fattoâ?• che lâ??art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione (Cass. 21/02/2003, n .2645; Cass. 05/07/2004, n. 12287; Cass. 08/05/2006, n. 10493).

Viene applicato, unitamente al principio della â??conoscibilità del dannoâ??, quello della â??rapportabilità causaleâ??.

3.2. Ritengono queste Sezioni Unite di dover condividere tale ultimo orientamento. Lâ??individuazione del *dies a quo* ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'â?• *esteriorizzazione del danno*� può, come visto, rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano lâ??inattività (incolpevole) della vittima rispetto allâ??esercizio dei suoi diritti.

Eâ?? quindi del tutto evidente come lâ??approccio allâ??individuazione del *dies a quo* venga a spostarsi da una mera disamina dellâ??evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dellâ??inadempimento â?? e cioÃ" delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno â??occultoâ?• a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili â?? ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per lâ??instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni

rilevanti) e della loro disponibilit \tilde{A} in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest \hat{a} ? ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ci \tilde{A} 2 tenuto (ci \tilde{A} 2 \tilde{A} 7 pacifico negli ordinamenti anglosassoni, in tema di medicai *malpractice*).

- 3.3. Va specificato che il suddetto principio in tema di *exordium praescriptionis*, non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilit\(\tilde{A}\) soggettiva del danneggiato. Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l\(\tilde{a}\)? uno interno e l\(\tilde{a}\)? altro esterno al soggetto, e cio\(\tilde{A}\)" da un lato al parametro dell\(\tilde{a}\)? ordinaria diligenza, dall\(\tilde{a}\)? altro al livello di conoscenze scientifiche dell\(\tilde{a}\)? epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un\(\tilde{a}\)? indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda l\(\tilde{a}\)? elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andr\(\tilde{A}\) apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l\(\tilde{a}\)? ordinaria diligenza dell\(\tilde{a}\)? uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si \(\tilde{A}\)" rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa.
- 3.4. I principi, quindi, che vanno affermati, sono i seguenti:

â??Anche allorchà sia proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, il convenuto, che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto, ha lâ??onere di sollevare la relativa eccezione in tale giudizio nei termini di legge a pena di decadenza e non nel successivo giudizio di liquidazione del danno; il Giudice di primo grado ha lâ??obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui lâ??eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte allâ??accertamento dellâ??esistenza del diritto azionatoâ??.

â??Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dellâ??art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta allâ??esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando lâ??ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientificheâ??.

4. Il problema che si pone, anche con riferimento al giudizio in esame, Ã" la valenza del responso delle Commissioni mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, ai fini della decorrenza della prescrizione.

In linea generale non pu \tilde{A}^2 ritenersi che solo con la comunicazione di tale responso inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.

Tale tesi non pare convincente, per diversi ordini di motivi: perchÃ" offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione; perchÃ" potrebbe portare ad affermare che il *dies a quo* inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando lâ??effetto interruttivo connaturato alla proposizione dellâ??azione; perchÃ" rischia di enfatizzare il ruolo della consulenza medico-legale (effettuata peraltro in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dellâ??indennizzo). Inoltre Ã" illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si Ã" comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto allâ??indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.

Tenuto conto che lâ??indennizzo Ã" dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.

- 5. Ne consegue che nella fattispecie sono fondate le censure relative al mancato accertamento della prescrizione in relazione a ciascuna posizione soggettiva anche in sede di giudizio relativo solo a domanda di condanna generica, alla ritenuta decorrenza decennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno perchÃ" il fatto costituirebbe unâ??ipotesi di reato di epidemia colposa o lesioni personali plurime, (mentre la prescrizione Ã" decennale in relazione a domande relative a risarcimento del danno da decesso, proposte da congiunti *iure proprio*, in cui Ã" ipotizzabile un omicidio colposo); Ã" infondata la censura, per violazione di norme di diritto, relativamente al *dies a quo* della decorrenza della prescrizione, avendo il giudice di merito fatto decorrere la stessa dalla data in cui il danneggiato ha percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la malattia, ma anche che essa era conseguenza della trasfusione con sangue infetto; Ã" fondata la censura di vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche sotto il profilo eziologico, ai fini dellâ?? *exordium praescriptionis* solo con il responso della commissione medico ospedaliera.
- 6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 c.c., nonchÃ" lâ??omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia a norma dellâ??art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il Ministero lamenta la violazione di legge in ordine allâ??accertamento del nesso causale e dellâ??elemento psicologico della colpa in capo al Ministero.

In particolare il ricorrente assume che i virus in questione e le tecniche di rilevazione sarebbero stati individuati solo nel corso degli anni â??80, per cui, precedentemente a tale data, non poteva ritenersi sussistente, nÃ" un nesso causale tra la pretesa attività omissiva del Ministero e

lâ??evento del contagio da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati nÃ" lâ??elemento soggettivo; che Ã" errato e non motivato lâ??assunto apodittico secondo il quale il Ministero già dagli anni 70 sarebbe stato in grado di conoscere ed individuare tali virus;

che Ã" errato lâ??assunto secondo cui, divenuto conoscibile il primo virus (epatite B), il Ministero sarebbe tenuto al risarcimento anche per gli altri due (HIV ed epatite C), anche se ancora non conosciuti alla data dellâ??emotrasfusione o dellâ??assunzione degli emoderivati, sulla base del principio, affermato dalla sentenza impugnata, che in tema di responsabilità extracontrattuale si risponde anche dei danni non prevedibili.

Infine il Ministero, sulla base della normativa allâ??epoca vigente, nega che su di esso gravasse un obbligo di vigilanza e controllo tale da renderlo responsabile dei singoli casi di contagio, avendo egli solo un dovere di vigilanza complessiva e non specifica sul singolo caso.

7.1. Il motivo $\tilde{A}^{"}$ infondato.

Va anzitutto esaminata la normativa che regolava lâ??attività del Ministero in tema di emotrasfusione e di emoderivati allâ??epoca dei fatti.

La L. n. 592 del 1967, (art. 1) attribuisce al Ministero le direttive tecniche per lâ??organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonchÃ" (art. 21) il compito di autorizzare lâ??importazione e lâ??esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.

Il D.P.R. n. 1256 del 1971, contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2, 3, 103, 112).

La L. n. 519 del 1973, attribuisce allâ?? Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica.

La L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al Ministero della SanitÃ, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6, lett. b, c), mentre lâ??art. 4, n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale.

Il D.L. n. 443 del 1987, stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla ed. â?? farmacosorveglianzaâ?• da parte del Ministero della SanitÃ, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui

prodotti in commercio.

Ne consegue che, anche prima dellâ??entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanitÃ, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. Lâ??omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale lâ??ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nellâ??interesse pubblico, il quale Ã" strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.

7.2. Inquadrata, quindi, la responsabilità del Ministero nellâ??ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., da omessa vigilanza, va osservato che, come statuito da Corte Cost. 22.6.2000 n. 226 e 18.4 1996 n. 118, la menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare le seguenti situazioni: a) il diritto al risarcimento pieno del danno, secondo la previsione dellâ??art. 2043 c.c., in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto a un equo indennizzo, discendente dallâ??ari. 32 della Costituzione in collegamento con lâ??art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dellâ??adempimento di un obbligo legale; c) il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 38 e 2 Cost., a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nellâ??ambito dellâ??esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali.

In questâ??ultima ipotesi si inquadra la disciplina apprestata dalla L. n. 210 del 1992, che opera su un piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno, compreso il cosiddetto danno biologico.

Per quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno dallâ??indennità prevista dalla legge predetta, basta rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura questâ??ultimo, quanto alla sua entitÃ, in relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto allâ??indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da infezione post-trafusionale, in una misura prefissata dalla legge. Ciò comporta che vada condiviso lâ??orientamento favorevole della più avvertita dottrina al concorso tra il diritto allâ??equo indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per cui nel caso in cui ricorrano gli estremi di una responsabilità civile per colpa la presenza della L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, non ha escluso in alcun modo che il privato possa chiedere e che il Giudice possa procedere alla ricerca della responsabilità aquiliana, senza che esista automatismo tra le due figure (mentre non è oggetto di questo ricorso il diverso problema se si tratti di diritti alternativi, ovvero cumulabili ed â?? in

caso positivo- in quali termini).

8.1. Inquadrata, quindi, la responsabilit \tilde{A} del Ministero nell \hat{a} ??ambito della responsabilit \tilde{A} aquiliana ex art. 2043 c.c., da omessa vigilanza, va ora esaminata la questione del nesso causale in siffatto tipo di responsabilit \tilde{A} .

Osserva preliminarmente questa Corte che lâ??insufficienza del tradizionale recepimento in sede civile dellâ??elaborazione penalistica in tema di nesso causale Ã" emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anzichÃ" al â??fatto illecitoâ??, divenuto â?? fatto dannosoâ??.

In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale \tilde{A} " appunto costituito da condotta, nesso causale, ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilit \tilde{A} civile ci \tilde{A}^2 che si imputa \tilde{A} " il danno e non il fatto in quanto tale.

E tuttavia un â??fattoâ?• Ã" pur sempre necessario perchÃ" la responsabilità sorga, giacchÃ" lâ??imputazione del danno presuppone lâ??esistenza di una delle fattispecie normative di cui allâ??art. 2043 c.c. e segg., le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento o ad una condotta o a cose o a fatti di altra natura, che si trovino in una particolare relazione con il soggetto chiamato a rispondere.

Il â??dannoâ?• rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.

Il danno oggetto dellâ??obbligazione risarcitoria aquiliana \tilde{A} " quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui \tilde{A} " un elemento lâ??evento lesivo).

Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi \tilde{A} " un danno-conseguenza, non vi \tilde{A} " lâ??obbligazione risarcitoria.

8.2. Proprio in conseguenza di ciò si Ã" consolidata nella cultura giuridica contemporanea lâ??idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dellâ??intero danno cagionato, che costituisce lâ??oggetto dellâ??obbligazione risarcitoria.

A questo secondo momento va riferita la regola dellâ??art. 1223 c.c., (richiamato dallâ??art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite â??*che siano conseguenza immediata e diretta*� del fatto lesivo (ed. causalità giuridica), per cui esattamente si Ã'' dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del *quantum*

del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili.

Secondo lâ??opinione assolutamente prevalente, occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perchÃ" possa configurarsi, a monte, una responsabilità â??strutturaleâ?• (Haftungsbegrundende Kausalitat) e, dallâ??altro, il nesso che, collegando lâ??evento al danno, consente lâ??individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (Haftungsausfullende Kausalitat).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, tale distinzione Ã" ravvisabile, rispettivamente, nel primo e nellâ??art. 1227 c.c., comma 2: il comma 1, attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dellâ??evento dannoso, il secondo comma attiene al rapporto evento- danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni. Nel macrosistema civilistico lâ??unico profilo dedicato al nesso eziologico, Ã" previsto dallâ??art. 2043 c.c., dove lâ??imputaizione del â??fatto doloso o colposoâ?• Ã" addebitata a chi â??cagiona ad altri un danno ingiustoâ??, o, come afferma lâ??art. 1382, Code Napoleon â??qui cause au autrui un dommageâ??.

Unâ??analoga disposizione, sul danno ingiusto e non sul danno da risarcire, non Ã" richiesta in tema di responsabilità ed. contrattuale o da inadempimento, perchÃ" in tal caso il soggetto responsabile Ã", per lo più, il contraente rimasto inadempiente, o il debitore che non ha effettuato la prestazione dovuta. E questo Ã" uno dei motivi per cui la stessa giurisprudenza di legittimità partendo dallâ??ovvio presupposto di non dover identificare il soggetto responsabile del fatto dannoso, si Ã" limitata a dettare una serie di soluzioni pratiche, caso per caso, senza dover optare per una precisa scelta di campo, tesa a coniugare il â??risarcimento del dannoâ??, cui Ã" dedicato lâ??art. 1223 c.c., con il rapporto di causalità . Solo in alcune ipotesi particolari, in cui lâ??inadempimento dellâ??obbligazione era imputabile al fatto illecito del terzo, il problema della causalità Ã" stato affrontato dalla giurisprudenza, sia sotto il profilo del rapporto tra comportamento ed evento dannoso sia sotto quello tra evento dannoso e conseguenze risarcibili.

Il sistema di valutazione e determinazione dei danni, siano essi contrattuali o extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dallâ??art. 2056 c.c., è composto dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., e, in tema di responsabilità da inadempimento, anche dalla disposizione dellâ??art. 1225 c.c.. A queste norme si deve aggiungere il principio ricavabile dallâ??art. 1221 c.c., che si fonda sul giudizio ipotetico di differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso e quella effettivamente avvenuta.

8.3. Ai fini della causalità materiale nellâ??ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento Ã" da considerare causato da un altro se, ferme restando le

altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della *condicio sine qua non*).

Il rigore del principio dellâ??equivalenza delle cause, posto dallâ??art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso Ã" riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dellâ??art. 41 c.p., in base al quale lâ??evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente allâ??autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti,ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268).

Nel contempo non Ã" sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, allâ??interno delle serie causali \cos ì determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce lâ??evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della ed. regolarità causale (*ex multis*: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).

8.4. Quindi, per la teoria della regolaritA causale, ampiamente utilizzata anche negli ordinamenti di common law, ciascuno Ã" responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilitA per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Sulle modalità con le quali si deve compiere il giudizio di adeguatezza, se cioà con valutazione ex ante, al momento della condotta, o ex post, al momento del verificarsi delle conseguenze dannose, si Ã" interrogata la dottrina tedesca ben più di quella italiana, giungendo alle prevalenti conclusioni secondo le quali la valutazione della prevedibilitA obiettiva deve compiersi ex ante, nel momento in cui la condotta Ã" stata posta in essere, operandosi una â??prognosi postumaâ?•, nel senso che si deve accertare se, al momento in cui A avvenuta la??azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza. La teoria della regolaritA causale, pur essendo la pi \tilde{A}^1 seguita dalla giurisprudenza, sia civile che penale, non $\tilde{A}^{"}$ andata esente da critiche da parte della dottrina italiana, che non ha mancato di sottolineare che il giudizio di causalitA adeguata, ove venisse compiuto con valutazione ex ante verrebbe a coincidere con il giudizio di accertamento della sussistenza della??elemento soggettivo. Ma la censura non pare condivisibile, in quanto tale prevedibilitA obbiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione da adottare non Ã" quello della conoscenza della??uomo medio ma delle migliori conoscenze scientifiche del momento (poichA" non si tratta di accertare lâ??elemento soggettivo, ma il nesso causale).

In altri termini $ci\tilde{A}^2$ che rileva \tilde{A} " che lâ??evento sia prevedibile non da parte dellâ??agente, ma (per $cos\tilde{A}\neg$ dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilit \tilde{A} discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilit \tilde{A} dellâ??evento.

Il principio della regolarit\(\tilde{A}\) causale diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ci\(\tilde{A}^2\) che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andr\(\tilde{A}\) pi\(\tilde{A}^1\) propriamente ad iscriversi entro l\(\tilde{a}^2\)?elemento soggettivo (la colpevolezza) dell\(\tilde{a}^2\)?illecito.

Inoltre se lâ??accertamento della prevedibilità dellâ??evento, ai fini della regolarità causale fosse effettuato *ex post*, il nesso causale sarebbe rimesso alla variabile del tempo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, nel senso che quanto maggiore Ã" quel tempo tanto maggiore Ã" la possibilità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e quindi dellâ??accertamento positivo del nesso causale (con la conseguenza illogica che della lunghezza del processo, segnatamente nelle fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe giovarsi lâ??attore, sul quale grava lâ??onere della prova del nesso causale).

8.5. Nellâ??imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789): rilievo che si traduce a volte nellâ??affermazione dellâ??esigenza, per lâ??imputazione della responsabilitÃ, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire.

Eâ?? questa lâ??ipotesi per la quale in parte della dottrina si parla anche di mancanza di nesso causale di antigiuridicitĂ e che effettivamente non sembra estranea ad una corretta impostazione del problema causale, anche se nei soli limiti di supporto argomentativo ed orientativo nellâ??applicazione della regola di cui allâ??art. 40 c.p., comma 2.

PoichÃ" lâ??omissione di un certo comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dellâ??evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita lâ??omissione, siccome implicante lâ??esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dellâ??evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dellâ??impedimento di quellâ??evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dellâ??obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto. Lâ??individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per lâ??apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalitÃ, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo

imponeva, non Ã" possibile apprezzare lâ??omissione del comportamento sul piano causale.

La causalit \tilde{A} nella??omissione non pu \tilde{A}^2 essere di ordine strettamente materiale, poich \tilde{A} " ex nihilo nihil fit.

Anche coloro (corrente minoritaria) che sostengono la causalità materiale nellâ??omissione e non la causalità normativa (basata sullâ??equiparazione disposta dallâ??art. 40 c.p.) fanno coincidere lâ??omissione con una condizione negativa perchÃ" lâ??evento potesse realizzarsi.

La causalità Ã" tuttavia accettabile attraverso un giudizio ipotetico: lâ??azione ipotizzata, ma omessa, avrebbe impedito lâ??evento? In altri termini non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito lâ??evento prospettato: la responsabilità non sorge non perchÃ" non vi sia stato un comportamento antigiuridico (lâ??omissione di un comportamento dovuto Ã" di per sÃ" un comportamento antigiuridico), ma perchÃ" quellâ??omissione non Ã" causa del danno lamentato.

Il Giudice pertanto Ã" tenuto ad accertare se lâ??evento sia ricollegabile allâ??omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) lâ??agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.

Lâ??accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso lâ??enunciato â?? *controfattuale*â?• che pone al posto dellâ??omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.

8.6. Si deve quindi ritenere che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., e dalla â??*regolarità causale*â??, in assenza di altre norme nellâ??ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza.

Tanto vale certamente allorchÃ" allâ??inizio della catena causale Ã" posta una condotta omissiva o commissiva, secondo la norma generale di cui allâ??art. 2043 c.c..

NÃ" può costituire valida obbiezione la pur esatta considerazione delle profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dellâ??illecito civile ed accertamento dellâ??illecito penale, essendo il primo fondato sullâ??atipicità dellâ??illecito, essendo possibili ipotesi di responsabilità oggettiva ed essendo diverso il sistema probatorio.

La dottrina, che sostiene tale linea interpretativa, finisce per giungere alla conclusione che non pu \tilde{A}^2 definirsi in modo unitario il nesso di causalit \tilde{A} materiale in civile, potendo avere tante sfaccettature quante l \hat{a} ??atipicit \tilde{A} dell \hat{a} ??illecito.

Altra parte della dottrina, sulla base delle stesse considerazioni, ha finito per dissolvere ogni questione sulla causalità materiale in una questione di causalità giuridica (in diversa accezione da quella sopra esposta, con riferimento allâ??art. 1223 c.c.), per cui un certo danno Ã" addebitato ad un soggetto chiamato a risponderne ed il legame â??causaleâ?• tra responsabile e danno Ã" tutto normativo.

8.7. Ritengono queste S.U. che le suddette considerazioni non sono decisive ai fini di un radicale mutamento di indirizzo, dovendosi solo specificare che lâ??applicazione dei principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dalla â?• regolarità causaleâ??, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile.

Il diverso regime probatorio attiene alla fase di accertamento giudiziale, che \tilde{A} " successiva al verificarsi ontologico del fatto dannoso e che pu \tilde{A}^2 anche mancare. Di questo si vedr \tilde{A} pi \tilde{A}^1 ampiamente in seguito.

Eâ?? vero che la responsabilitĂ civile orbita intorno alla figura del danneggiato, mentre quella penale intorno alla figura dellâ??autore del reato, ma come Ă" stato acutamente rilevato, un responsabile Ă" pur sempre necessario, se non si vuole trasformare la responsabilitĂ civile in unâ??assicurazione contro i danni, peraltro in assenza di premio.

Lâ??atipicità dellâ??illecito attiene allâ??evento dannoso, ma non al rapporto eziologico tra lo stesso e lâ??elemento che se ne assume generatore, individuato sulla base del criterio di imputazione.

Eâ?? vero, altres $\tilde{A}\neg$, che, contrariamente alla responsabilit \tilde{A} penale, il criterio di imputazione della responsabilit \tilde{A} civile non sempre \tilde{A} " una condotta colpevole; ci \tilde{A}^2 comporta solo una variet \tilde{A} di tali criteri di imputazione, ma da una parte non elimina la necessit \tilde{A} del nesso di causalit \tilde{A} di fatto e dall \tilde{a} ? altra non modifica le regole giuridico-logiche che presiedono all \tilde{a} ? esistenza del rapporto eziologico.

Il problema si sposta sul criterio di imputazione e sulle figure (tipiche) di responsabilità oggettiva. Eâ?? esatto che tale criterio di imputazione Ã" segnato spesso da unâ??allocazione del costo del danno a carico di un soggetto che non necessariamente Ã" autore di una condotta colpevole (come avviene generalmente e come Ã" previsto dalla clausola generale di cui allâ??art. 2043 c.c., secondo il principio classico, per cui non vi Ã" responsabilità senza colpa: â??ohne schuld keine haftung), ma ha una determinata esposizione a rischio ovvero costituisce per lâ??ordinamento un soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno (dando attuazione, anche sul terreno dellâ??illecito, al principio di solidarietà accolto dalla nostra Costituzione) ovvero Ã" il soggetto che aveva la possibilità della *cost-benefit analysis*, per cui deve sopportarne la responsabilitÃ, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente, sicchÃ" il verificarsi del danno discende da unâ??opzione per

il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria.

Sennonch \tilde{A} " il criterio di imputazione nella fattispecie (con le ragioni che lo ispirano) serve solo ad indicare quale \tilde{A} " la sequenza causale da esaminare e pu \tilde{A}^2 anche costituire un supporto argomentativo ed orientativo nella??applicazione delle regole proprie del nesso eziologico, ma non vale a costituire autonomi principi della causalit \tilde{A} . Sostenere il contrario implica riportare sul piano della causalit \tilde{A} elementi che gli sono estranei e che riguardano il criterio di imputazione della responsabilit \tilde{A} o la??ingiustizia del danno.

8.8. Un rapporto causale concepito allo stato puro tende allâ??infinito. La responsabilit \tilde{A} oggettiva non pu \tilde{A}^2 essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bens \tilde{A}^- sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalit \tilde{A} la medesima funzione che da sempre \tilde{A}^- propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti. Mentre nella responsabilit \tilde{A} per colpa quest \tilde{a} ?vultima si asside su un nesso causale tra evento e condotta ai fini della qualificazione di quest \tilde{a} ?vultima in funzione della responsabilit \tilde{A} , nella responsabilit \tilde{A} oggettiva sono i criteri di imputazione ad individuare il segmento della sequenza causale, tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della responsabilit \tilde{A} .

Anzi, a ben vedere, sono decisivi nella sfera giuridica \hat{a} ??da fare responsabile \hat{a} ??. Ci \tilde{A}^2 perch \tilde{A} " nella fattispecie di responsabilit \tilde{A} oggettiva il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra evento e condotta di un agente candidato alla responsabilit \tilde{A} , bens \tilde{A} o si riferisce alla condotta di altri o addirittura non coincide con una condotta, bens \tilde{A} con una concatenazione tra fatti di altra natura, inidonea a risolvere la questione della responsabilit \tilde{A} . Tale questione la norma di volta in volta risolve mediante qualcosa di ulteriore, che \tilde{A} " costituito da una qualificazione, espressiva appunto del criterio di imputazione. Esso in questo caso non si limita a stabilire quale segmento di una certa catena causale debba ritenersi rilevante ai fini della responsabilit \tilde{A} , ma addirittura serve ad individuare la catena causale alla quale fare riferimento e, attraverso tale riferimento, la sfera soggettiva sulla quale deve gravare il costo del danno.

8.9. SennonchÃ" detto ciò, ai fini dellâ??individuazione del soggetto chiamato alla responsabilità dal criterio di imputazione, un nesso causale Ã" pur sempre necessario tra lâ??evento dannoso e, di volta in volta, la condotta del soggetto responsabile (in ipotesi di responsabilità per colpa) o la condotta di altri (ad es. art. 2049 c.c.) o i fatti di altra natura considerati dalla specifica norma (ad es. artt. 2051, 2052 c.c., art. 2054 c.c., comma 4), posti allâ??inizio della serie causale.

Rimane il problema di quando e come rilevi giuridicamente tale â??concatenazione causaleâ?• tra la condotta di altri e lâ??evento ovvero tra il fatto di altra natura e lâ??evento (di cui debba rispondere il soggetto gravato della responsabilità oggettiva).

In assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto causale, ancora occorre far riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con la particolarit\tilde{A} che in questo caso il nesso eziologico andr\tilde{A} valutato non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra l\tilde{a}??elemento individuato dal criterio di imputazione e l\tilde{a}?evento dannoso.

In altri termini, mentre nella responsabilità penale il rapporto eziologico ha sempre come punto di riferimento iniziale la condotta dellâ??agente, in tema di responsabilità civile extracontrattuale il punto di partenza del segmento causale rilevante può essere anche altro, se in questi termini la norma fissa il criterio di imputazione, ma le regole per ritenere sussistente, concorrente, insussistente o interrotto il nesso causale tra tale elemento e lâ??evento dannoso, in assenza di altre disposizioni normative, rimangono quelle fissate dagli artt. 40 e 41 c.p.. Il rischio o il pericolo, considerati eventualmente dalla *ratio* dello specifico paradigma normativo ai fini dellâ??allocazione del costo del danno, possono sorreggere la motivazione che porta ad accertare la causalità di fatto, ma restano categorie di mero supporto che da sole non valgono a costruire autonomamente una teoria della causalità nellâ??illecito civile.

8.10. Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciÃ² che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile Ã" la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova â??oltre il ragionevole dubbioâ?• (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dellâ??
evidenza o â?? $del\ pi\tilde{A}^I\ probabile\ che\ non$ â??, stante la diversitA dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e lâ??equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato lâ??identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: la recentissima Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632). Anche la Corte di Giustizia CE Ã" indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto sussistere la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se â?? appaia sufficientemente probabile à? • che là?? intesa tra compagnie assicurative possa avere unâ??influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che â??occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabiliâ??).

Detto standard di â??*certezza probabilistica*� in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa â?? statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza allâ??ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione

logica va determinata lâ??attendibilità dellâ??ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. *evidence and inference* nei sistemi anglosassoni).

- 8.11. Le considerazioni sopra esposte, maturate in relazione alla problematica del nesso di causalitÃ, portano ad enunciare il seguente principio di diritto per la decisione del caso concreto, attinente alla responsabilità del Ministero della Sanità (oggi della Salute) da omessa vigilanza, correttamente applicato dalla sentenza impugnata:
- \hat{a} ??Premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinch \tilde{A} " fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il giudice, accertata l \hat{a} ??omissione di tali attivit \tilde{A} , accertata, altres \tilde{A} ¬, con riferimento all \hat{a} ??epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai pi \tilde{A} 1 alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata \hat{a} ?? infine \hat{a} ?? l \hat{a} ??esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, pu \tilde{A} 2 ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell \hat{a} ??insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell \hat{a} ??evento \hat{a} ??.
- 9.1. Dal principio sopra esposto in tema di nesso causale da comportamento omissivo, emerge anche il criterio per la delimitazione temporale della responsabilitĂ del Ministero. Questa Corte, con sentenza 31/05/2005, n. 11609, osservava che, finchĂ" non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale, i virus della HIV, HBC ed HCV, proprio perchÃ" lâ??evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, in quanto addirittura anche astrattamente sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e lâ??evento lesivo, in quanto allâ??interno delle serie causali non poteva darsi rilievo che a quelle soltanto che, nel momento in cui si produsse lâ??omissione causante e non successivamente, non apparivano del tutte inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva lâ??attività omessa. La corte di legittimitÃ, quindi, riteneva esente da vizi logici la sentenza della Corte di appello, che aveva ritenuto di delimitare la responsabilità del Ministero a decorrere dal 1978 per lâ??HBC (epatite B), dal 1985 per lâ??HIV e dal 1988 per lâ??HCV (epatite C), poichÃ" solo in tali rispettive date erano stati conosciuti dalla scienza mondiale rispettivamente i virus ed i tests di identificazione.
- 9.2. Ritengono, invece, queste S.U. (in conformit \tilde{A} a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina) che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cio \tilde{A} " la lesione della??integrit \tilde{A} fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico \tilde{A} " il nesso causale: trasfusione con sangue infetto \hat{a} ?? contagio infettivo \hat{a} ?? lesione della??integrit \tilde{A} .

Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dellâ??epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nellâ??esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dellâ??integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge.

Di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti dalla legge, deve inoltre sottolinearsi che si arresta la discrezionalit\tilde{A} amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell\tilde{a}??impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che \tilde{A}" antico quanto la necessit\tilde{A} della trasfusione.

9.3. Eâ?? infondata anche la censura relativa alla mancato accertamento dellâ??elemento psicologico colposo del Ministero. Avendo ritenuto il giudice di merito che il Ministero aveva lâ??obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, lâ??omissione di tale condotta, integrando la violazione di un obbligo specifico, integra la colpa.

10. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c., nonchÃ" lâ??omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha riconosciuto agli attori il danno morale, mentre per il combinato disposto dellâ??art. 2059 c.c., e art. 185 c.p., sarebbe stato necessario individuare una persona fisica che potesse rispondere del reato e che la stessa fosse legata al Ministero da rapporto di dipendenza.

11.1. Il motivo A" infondato.

Anzitutto va osservato che lâ??azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi Ã" tenuto a rispondere dellâ??operato dellâ??autore del fatto che integra unâ??ipotesi di reato, Ã" ammessa â?? tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali â?? anche quando rimanga ignoto lâ??autore del fatto che integra unâ??ipotesi di reato, sempre che sia certa lâ??appartenenza di questâ??ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quellâ??attività deve rispondere (Cass. 10/02/1999, n. 1135; Cass. 21/11/1995, n. 12023).

Ne consegue che, una volta che il giudice di merito aveva accertato che il Ministero non aveva compiuto lâ??attività di farmacosorveglianza, cui era normativamente tenuto, tale omissione non

poteva che essere addebitata che ad uno o pi \tilde{A}^1 funzionari preposti a tale attivit \tilde{A} , risultando indifferente che poi gli stessi fossero rimasti ignoti.

- 11.2. In ogni caso lâ??infondatezza del motivo discende anche dal nuovo orientamento interpretativo dellâ??art. 2059 c.c., adottato da questa Corte con le sentenze 31.5.2003 n. 8827 ed 8828, ed ormai consolidato (cfr. Cass. 27.6.2007, n. 14846) secondo cui il danno non patrimoniale conseguente allâ??ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non Ã" soggetto, ai fini della risarcibilitÃ, al limite derivante dalla riserva di legge correlata allâ??art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacchÃ" il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo lâ??entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.
- 12. Pertanto va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso e vanno rigettati il secondo ed il terzo. Va cassata, in relazione al motivo accolto, lâ??impugnata sentenza e va rinviata la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto esposti al punto 3.4.

Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese di questo giudizio di cassazione tra A.C. ed il ricorrente Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Salute nei confronti di A.C. e compensa tra gli stessi le spese di questo giudizio di Cassazione. Quanto agli altri, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi. Cassa, in relazione al motivo accolto, lâ??impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: La nozione di danno in ambito penale non coincide con quella valida in ambito civile poich $ilde{A}$ \odot ai fini della sanzione penale si imputa al reo in fatto-reato, mentre ai fini della responsabilit \tilde{A} civile ci \tilde{A}^2 che si imputa \tilde{A} " il danno e non il fatto in quanto tale. Nellâ??ambito della responsabilit \tilde{A} civile, il danno rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalit $ilde{A}$ materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto di obbligazione risarcitoria aquiliana $ilde{A}$ " esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo. Il sistema di valutazione e determinazione dei danni \hat{a} ?? in ambito civilistico (contrattuale o extra-contrattuale) \hat{a} ?? \tilde{A} " composto dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 1221c.c. nonch \tilde{A} © dall \hat{a} ??art. 1225 c.c.(per il solo danno da inadempimento contrattuale). Ai fini della costruzione del nesso tra condotta ed evento, invece, vigono le regole penalistiche di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. $Ci\tilde{A}^2$ che muta tra il processo penale e quello civile $ilde{A}$ " la regola probatoria, in quanto, nel primo sistema, vige la regola della prova â??oltre ogni ragionevole dubbioâ?• (Cass. sez. un. pen. n. 30328/2002, c.d. sentenza Franzese), mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dellâ??evidenza o del â??più probabile che nonâ?•. Detto standard di â??certezza probabilistica \hat{a} ?, in materia civile, non pu \tilde{A}^2 essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilit \tilde{A} quantitativa o pascaliana) ma va verificato sulla base degli elementi di conferma (e di esclusione di possibili dinamiche alternative), disponibili in relazione al caso concreto (c.d. $probabilit \tilde{A} logica o baconiana).$

Supporto Alla Lettura:

Responsabilità medica

Il 17 marzo 2017 A" stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante \hat{a} ??Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch \tilde{A} \mathbb{O} in materia di responsabilit\(\tilde{A} \) professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilitA in campo sanitario e certamente ciA2 non costituisce una novitA nellâ??ambito della responsabilità civile (si pensi alla responsabilità per danno ambientale disciplina dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai profili speciali già tratteggiati dal codice civile negli artt. 2049 e s.s. c.c.). Lâ??art. 7 della legge di riforma prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella??adempimento della propria obbligazione si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Viene recepito dal legislatore la??approdo della giurisprudenza sulla??inquadramento della natura della responsabilitA sanitaria della struttura nel solco del contratto atipico di spedalitA (Cass., sez. un. 11.1.2008 n. 577; Cass. civ., 20.1.2014, n. 993). Lâ??art. 7 comma 3 della legge 24/17 costituisce il cuore della riforma laddove individua nella responsabilitA extracontrattuale la regola generale mentre la natura contrattuale della responsabilitA del sanitario costituisce lâ??eccezione. Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia estromesso la regola del contatto sociale dal suo ambito di elezione ma non chiuso definitivamente alla possibilitA di configurare una responsabilitA contrattuale. Al fine di poter inquadrare le situazioni tipo in cui si potrebbe qualificare il rapporto medico - paziente dal punto di vista contrattuale, in assenza di uno schemanegoziale formale, potenzialmente ripiegano sulle regole del consenso informato. Lâ??art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di ricarcimento da responsabilit $\tilde{\Delta}$ capitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da

Giurispedia.it